

CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti



Rep. Ord. N° vedi *timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Miranese in occasione dei lavori di posa cavi in fibra ottica .

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la Ditta Valtellina S.p.A. sta procedendo con i lavori di posa cavi in fibra ottica per conto della Società Open Fiber, in via Miranese nel tratto compreso tra l'intersezione con via Piave e l'intersezione con via della Montagnola;
- con le Ordinanze Dirigenziali n.806 del 15/11/2017 e n.886 del 18/012/2017 sono stati autorizzati i lavori sopra citati fino al 19/01/2018;

Considerato che:

- la Ditta Valtellina ha comunicato che i lavori non sono stati ancora terminati;
- in data 22/01/2018 con nota acquisita con prot. n. 41748 del 23/01/2018 la Ditta Valtellina S.p.A. ha comunicato che le attività di costruzione dell'infrastruttura era pianificata con metodologia di teleguidata (NO-DiG) e che a seguito di sopraggiunte difficoltà tale metodologia è stata modificata;
- ai fini della completamento dei lavori, risulta necessario occupare parte della carreggiata stradale, senza inibizione della circolazione veicolare;
- la società dovrà garantire il transito dei mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale presentata dalla Ditta Valtellina S.p.A. prot. n.34812 del 18/01/2018;
- l'Ordinanza Dirigenziale n.886 del 18/12/2017 "Regolamentazione della circolazione in via Miranese in occasione dei lavori di posa cavi in fibra ottica";
- l'Ordinanza Dirigenziale n.806 del 15/11/2017 "Regolamentazione della circolazione in via Miranese in occasione dei lavori di posa cavi in fibra ottica";
- l'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni in fibra ottica (FTTH) sul territorio Comunale di Venezia, prot. n.223271 del 10/05/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;

- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1 regolamentare la circolazione in via Miranese, dall'intersezione con via Piave fino all'intersezione con via della Montagnola, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso in via Miranese e sulle strade afferenti la stessa;
- 1.2 fissare il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in corrispondenza dell'area interessata dai lavori;
- 1.3 le lavorazioni sono eseguite con modalità della circolazione analoghe a quanto previsto dalla tavola della segnaletica stradale n.64 del Decreto Ministeriale del 10/07/2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo", predisponendo apposito servizio di segnalamento manuale tramite movieri;
- 1.4 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale deviando i pedoni sul lato opposto della carreggiata in corrispondenza degli attraversamenti pedonali più prossimi;
- 1.5 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di garantire il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;
- 1.6 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;

2 quando i lavori interferiscono con fermate del Servizio di Trasporto Pubblico Locale e isole ecologiche è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di contattare la Società ACTV S.p.A. e la Società Veritas S.p.A. con un preavviso di almeno 7 gg. al fine di concordare eventuali modifiche;

3 il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);

4 è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;

5 prescrizioni a carattere generale:

- 5.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
- 5.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
- 5.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
- 5.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
- 5.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
- 5.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse

danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

- 5.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";
- 5.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività fino al 09/02/2018.

La presente ordinanza non costituisce autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e al Corpo di Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 23 gennaio 2018

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori*
*(atto firmato digitalmente)

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.